

ALLEGATO "B"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIETRASANTA E L'ASSOCIAZIONE "....." PER LA GESTIONE DELLE EDIZIONI SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 DELLA FIERA PROMOZIONALE "COUNTRY & GARDEN SHOW"

L'anno duemiladieci addì del mese di , in Pietrasanta, presso la residenza comunale, Piazza Matteotti, 29,

tra:

il geom. nato a il nella sua qualità di delegato del Dirigente della Direzione Servizi del Territorio giusta determinazione n. .. in data il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta c.f.;

e

il sig. nato a il domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione, c.f. con sede in

PREMESSO

che con la deliberazione consiliare n. 36 in data 23 luglio 2009 è stato disposto l'aggiornamento del piano commerciale su aree pubbliche attraverso l'individuazione e inserimento di "nuovi eventi" e approvato lo schema comunale di convenzione con il soggetto terzo, eventuale gestore delle fiere promozionali, rimandando a successiva deliberazione l'aggiornamento del regolamento che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche;

che l'A.C. ha proceduto all'aggiornamento di detto regolamento in riferimento alla normativa regionale sopravvenuta e alla definizione positiva e generale delle modalità di individuazione del soggetto terzo, eventuale gestore delle fiere promozionali, completando l'attuazione dell'art. 40, comma 8, del Codice Regionale del Commercio;

che la modifica delle norme regolamentari è stata portata a conoscenza delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle associazioni dei consumatori tramite incontri conclusi positivamente con la riunione del 15 gennaio 2010 e che il nuovo regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 10/02/2010, resa immediatamente eseguibile;

che stante l'impossibilità di gestire direttamente tutti gli eventi promozionali e che rimangono invariate e attuali le ragioni e le motivazioni del percorso procedurale intrapreso dall'A.C. nel dare attuazione all'art. 40, comma 8 del Codice del Commercio Regionale contenute nella deliberazione giunta n. 60 del 4 marzo 2009;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 09/07/2010, resa immediatamente eseguibile, è stata data attuazione all'art. 33 del nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche, esternalizzando la gestione delle fiere promozionali;

che con determinazione dirigenziale n. ... del si è proceduto all'approvazione del bando di selezione per l'affidamento mediante pubblica selezione dell'organizzazione e gestione della fiera promozionale "COUNTRY & GARDEN SHOW" per le edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012;

che con determinazione dirigenziale n. ... del, a seguito di procedura selettiva, la gestione delle edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 della fiera promozionale denominata "COUNTRY & GARDEN SHOW" è stata affidata a

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Soggetto incaricato, oggetto e durata della convenzione

1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente convenzione;
2. Il Comune di Pietrasanta, nella persona del delegato del Dirigente della Direzione Servizi del Territorio, demanda e accolla all'Associazione "....." che a mezzo del legale rappresentante sig. accetta, l'organizzazione delle edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 della fiera promozionale denominata "COUNTRY & GARDEN SHOW", nella consistenza di cui al vigente "Piano per la disciplina del commercio su aree pubbliche".

Art. 2

Servizi oggetto dell'affidamento

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione delle edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 della fiera promozionale "Country & Garden Show" è tenuto direttamente o mediante personale incaricato ad espletare i seguenti servizi per ciascuna annualità di affidamento:
 - a) Ricerca dei partecipanti mediante bando e redazione di una graduatoria dell'edizione della fiera, secondo i parametri e i requisiti previsti dal codice del commercio;
 - b) Assegnazione dei posteggi agli operatori sulla base della graduatoria redatta, con le seguenti modalità:
 - apposizione di firma da parte di ogni assegnatario su apposito elenco, ordinato per numero di posteggio, in coincidenza del numero di posteggio prescelto;
 - ricevuta individuale dell'assegnazione del posteggio, in doppia copia (una deve essere consegnata all'assegnatario), contenente il numero del posteggio, le relative dimensioni, il nominativo dell'assegnatario, o suo delegato, e firma;
 - apposizione di firma da parte di ogni assegnatario sul posteggio prescelto nella planimetria, redatta in adeguata scala, riportante la disposizione dei posteggi;
 - c) Trasmissione all'Amministrazione Comunale, precisamente allo Sportello Unico Imprese e all'Ufficio Affari Tributari, di copia di tutta la documentazione di cui al punto b) attestante l'avvenuta assegnazione;
 - d) Fornire all'amministrazione comunale, prima dell'inizio della manifestazione i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente incaricato per le sostituzioni;
 - e) Munire il personale incaricato di apposito tesserino e obbligo di essere reperibile mediante apposito stand, box o auto-ufficio nelle fiera per il tempo ragionevolmente necessario ad espletare i servizi assegnati;
 - f) Controllo e rilevamento delle presenze e delle assenze in fiera nel rispetto dei parametri e requisiti di legge riportando su apposito registro i dati relativi ai singoli posteggi;
 - g) Effettuazione delle operazioni di controllo e assegnazione dei posteggi rimasti liberi o che siano occasionalmente non occupati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con aggiornamento dei dati relativi ai posteggi sull'apposito registro;
 - h) Gestione e controllo degli spazi della fiera.

Art. 3

Promozione della fiera

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione delle edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 della fiera promozionale "Country & Garden Show", dovrà provvedere alla promozione e pubblicità per ciascuna edizione della fiera nelle forme più idonee ed efficaci rendendo al contempo note le modalità operative e di partecipazione. In particolare il soggetto incaricato dovrà divulgare le seguenti informazioni:
 - Ubicazione della fiera;
 - Periodo di svolgimento;
 - Numero dei posteggi disponibili ed eventuali specifiche merceologiche;

- Modalità di svolgimento delle operazioni di graduatoria e del servizio in generale;
- Realizzazione d'iniziativa di animazione e di un'adeguata pubblicità.

Art. 4

Modalità di svolgimento dei servizi

1. I servizi di cui all' art. 2 sono espletati direttamente dal soggetto incaricato dell'organizzazione delle edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 della fiera promozionale "Country & Garden Show", in piena ed ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle legge statali e regionali nell'esercizio del commercio, dei regolamenti comunali, delle normative che regolano i rapporti di lavoro, gli obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria , la tutela della privacy e la sicurezza.
2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione provvede per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale, "retributivo" , assicurativo e di sicurezza a favore dei soci , dei dipendenti e dei volontari eventualmente impiegati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze e impiegati sotto la sua esclusiva responsabilità.
3. Il soggetto incaricato non potrà sub concedere, in tutto in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione. Non potrà altresì apportare variazioni e modificazioni all'evento così come descritto nel "Piano per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche" vigente.
4. Il soggetto incaricato non potrà richiedere, a nessun titolo, ai partecipanti somme per la partecipazione alla fiera.

Art. 5

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione delle edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 della fiera promozionale "Country & Garden Show" assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare , ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività richiesta dalla presente convenzione, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'incaricato stesso e/o dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione comunale e dei terzi e per l'intera durata della fiera promozionale, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo incaricato in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui in convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il soggetto incaricato possa arrecare all'Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui in convenzione, anche con riferimento a servizi, e attività aggiuntive prodotte, da trattamento dei dati personali, ecc..
3. Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività e a quelle sulle quali si eseguono, nonché tutti i danni alle cose riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
4. Il massimale della polizza assicurativa RCT/RCO ammonta ad euro: € 100.000,00 (euro centomila/00) per ciascuna annualità dell'affidamento.
5. La stessa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione comunale, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Art. 6
Relazione finale e spese gestionali

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione della edizioni SETTEMBRE 2010, MAGGIO e SETTEMBRE 2011 e MAGGIO e SETTEMBRE 2012 della fiera promozionale "Country & Garden Show", al termine di ciascuna edizione delle fiera e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni, dovrà produrre all'amministrazione comunale, Sportello Unico Imprese, una relazione dettagliata di bilancio e a consuntivo, contenente, tra l'altro, il registro delle presenze in fiera, le planimetrie, i servizi svolti, le prestazioni accessorie e collaterali, gli eventuali rapporti economici, a titolo di rimborso spesa, intercorsi con gli operatori in fiera e l'entità degli stessi da riconnettersi anche a servizi aggiuntivi espletati, a firma e sotto la responsabilità del legale rappresentante o presidente.
2. L'ufficio si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto incaricato, in sede di relazione finale, anche mediante interpellato degli operatori intervenuti.

Art. 7
Inadempimenti e Penalità

1. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all' art. 5 è condizione essenziale, per l'Amministrazione comunale e pertanto l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 5 darà diritto alla stessa di risolvere di diritto la presente convenzione, determinando l'impossibilità di concorrere alla organizzazione per due edizioni successive della fiera promozionale da parte del soggetto incaricato.
2. La mancata organizzazione ed esecuzione o la sospensione o l'interruzione dei servizi di fiera per ogni annualità dell'affidamento, senza giustificato motivo o giusta causa determina la risoluzione immediata della convenzione e l'impossibilità di concorrere alla organizzazione per due edizioni successive della fiera promozionale.
3. La mancata produzione nei termini della relazione di cui al comma 1 dell'art. 6 o l'accertata non identità tra la stessa e le dichiarazioni di parte, di cui al comma 2 dell'art. 6 determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione per due successive edizioni della fiera promozionale, oltre il pagamento di una penale pari ad € 3.000.
4. L'accertato mancato rispetto delle norme di legge regolanti, nel complesso, la gestione della fiera determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione per due edizioni successive della fiera promozionale da parte del soggetto incaricato.
5. In caso di mancata, errata, insufficiente, parziale, etc. compilazione della documentazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il presidente (o legale rappresentante) del soggetto incaricato risponde in proprio e direttamente dei mancati incassi tributari.
6. L'impossibilità all'organizzazione di una annualità della fiera deve essere comunicato all'amministrazione comunale almeno 60 giorni prima del previsto svolgimento.

Art. 8
Spese

1. Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'associazione.

Art. 9
Disposizioni generali e finali

1. Il rapporto tra l'amministrazione comunale e il soggetto incaricato si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della L. 27/01/1963 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
2. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto,
3. L'amministrazione comunale sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che al soggetto incaricato ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione;

4. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, di ogni controversia sarà competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Lucca.

IL COMUNE: _____

L'ASSOCIAZIONE: _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sig. dichiara di approvare ed accettare specificatamente gli artt: 4, 5, 7 e 8.

L'ASSOCIAZIONE: _____